

Cassazione penale

direttore scientifico
condirettore
LIV - aprile 2014, n° 04

Domenico Carcano
Mario D'Andria

04

20
14

| **estratto**

SOMMINISTRAZIONE CONSENSUALE DI
SOSTANZA STUPEFACENTE CON
CONSEGUENZE LETALI

di **Guido Stampanoni Bassi**

324 SOMMINISTRAZIONE CONSENSUALE DI SOSTANZA STUPEFACENTE CON CONSEGUENZE LETALI

SEZ. I - UD. 8 NOVEMBRE 2012 (DEP. 22 LUGLIO 2013), N. 31466 - PRES. CHIEFFI - REL. TARDIO - P.M. D'AMBROSIO (CONCL. DIFF.) - (255750)

OMICIDIO PRETERINTENZIONALE - Iniezione di sostanze stupefacenti - Ravvisabilità del reato.

(C.P. ART. 584)

Risponde di omicidio preterintenzionale e non di omicidio colposo colui che inietta ad una persona per via endovenosa sostanze stupefacenti cagionandone la morte, a nulla rilevando il consenso a farsi iniettare la droga.

CONSIDERATO IN DIRITTO - 1. Il primo motivo del ricorso attiene alla dedotta nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 522 c.p.p. in dipendenza della incorsa violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e sentenza.

1.1. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. un., n. 16 del 19/06/1996, dep. 22/10/1996, Rv. 205619, e, tra le altre, da ultimo, Sez. un., n. 36551 del 15/07/2010, dep. 13/10/2010, Rv. 248051; Sez. III, n. 36817 del 14/06/2011, dep. 12/10/2011, Rv. 251081; Sez. III, n. 41478 del 04/10/2012, dep. 24/10/2012, Rv. 253871), le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione e la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza (artt. 516 e 522 c.p.p.), avendo lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, il pieno e reale esercizio del diritto di difesa dell'imputato in rapporto a tutte le circostanze rilevanti del fatto che è oggetto dell'imputazione, vanno interpretate con riferimento alle finalità alle quali sono dirette.

Ne discende che le predette norme non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione dell'imputazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione, comportando una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, determini e pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato.

In tal modo, poiché la nozione strutturale di "fatto", contenuta nelle disposizioni in questione, va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice), la quale non si esaurisce nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza, non può ritenersi violato da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma solo nel caso in cui la contestazione venga mutata in relazione ai suoi elementi essenziali, in modo da determinare incertezza e comportare la condanna dell'imputato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, diverso rispetto al quale lo stesso non abbia potuto difendersi.

Pertanto, nei limiti di questa garanzia, quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta, offerta dal reale sviluppo della dialettica processuale, di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione, riferito non solo al fatto descritto in imputazione, ma anche a tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a sua conoscenza e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, non si può parlare di mutamento del fatto e il giudice è libero di dare al fatto la qualificazione giuridica che ritenga più appropriata alle norme di diritto sostanziale (tra le altre, Sez. III, n. 15655 del 27/02/2008, dep. 16/04/2008, Rv. 239866).

1.2. Alla stregua di detti principi di diritto non sussiste, nella vicenda in esame, la dedotta nullità, poiché la difesa, attenta alle dinamiche processuali, ha approntato, sia dal primo grado del merito, ogni possibile strumento di difesa a fronte della imputazione nel suo più ampio e sostanziale sviluppo, e, nel riproporre la sua eccezione, ha non solo infondatamente dedotto il necessario limitato riferimento alla

imputazione contestata, ma ha genericamente enunciato la necessaria esplicazione del diritto di difesa nel limite della stessa, senza dolersi di alcuna violazione occorsa al suo concreto esercizio.

1.3. L'infondatezza del motivo è, tuttavia, anche conseguente alla insussistenza della dedotta mancanza di correlazione tra accusa e sentenza, che il ricorrente ha sostenuto con il gravame di merito e ribadito in questa sede, reiterando le deduzioni già svolte, sulla base del rilievo che la sua condanna è stata pronunciata per «un fatto di omicidio volontario enucleato su argomentazioni relative a una condotta di omissione di soccorso», e non per la condotta commissiva di inoculazione delle sostanze stupefacenti del tipo cocaina e oppioidi contestata nel capo di imputazione.

La Corte d'assise d'appello, che – a fronte della eccezione difensiva di cui al primo motivo d'appello – ha richiamato e riportato le testuali argomentazioni della sentenza di primo grado, ha rimarcato, in coerenza con il loro contenuto specifico e con lo sviluppo decisionale seguito dal primo giudice, che la condotta ritenuta in sentenza è stata la condotta «commissiva di inoculazione del *mix* letale che il F. aveva provveduto ad acquistare, unitamente alle siringhe, e a iniettare sul braccio destro di F.», assistita dal dolo eventuale di omicidio, corrispondente alla condotta contestata nel capo di imputazione e durante gli interrogatori, e che il tema della condotta successiva, pure diffusamente trattato, è stato funzionale alla comprensione e al coloramento della condotta pregressa commissiva indicata, da cui è derivata la morte della vittima, e alla ricostruzione della volontà dell'agente al momento della stessa condotta anche attraverso quella successiva, senza incidere sulla connotazione della condotta tipica e sostituire la seconda alla prima.

Tale analisi, che ha logicamente sostenuto l'affermazione conclusiva della sentenza impugnata che la condanna dell'imputato è intervenuta per il fatto contestato e che non vi è spazio per l'applicabilità dell'art. 522 c.p.p. per difetto di contestazione, non ha prescinduto dal riferimento a puntuali principi di diritto che hanno accompagnato i singoli passaggi.

La corte di merito, infatti, ha correttamente evidenziato la erroneità dell'assunto difensivo circa la configurabilità del solo reato di omissione di soccorso, in quanto il reato di omicidio è stato contestato e ritenuto in sentenza e con lo stesso, che è un reato di danno, non è conciliabile il reato di omissione di soccorso, che è un reato di pericolo, non potendo l'evento letale, già posto a carico dell'agente quale autore del primo reato essere addebitato allo stesso anche quale conseguenza del secondo (Sez. VI, n. 1955 del 06/12/1988, dep. 10/02/1989, Rv. 180421); ha logicamente sottolineato la irrilevanza nel caso concreto, connotato dalla esatta corrispondenza tra la condotta contestata a quella ritenuta, del principio di diritto, condiviso e ribadito, del necessario riferimento, ai fini della verifica di detta corrispondenza, alla contestazione cd. sostanziale, insita anche nelle contestazioni fatte nel corso degli interrogatori dell'imputato posto in grado di difendersi, e ha esattamente richiamato la condivisa regola di diritto alla cui stregua la coscienza e la volontà possono essere desunte anche dal comportamento successivo dell'agente (Sez. II, n. 6350 del 28/01/1974, dep. 02/10/1974, Rv. 128047), concorrendo nella ricostruzione del dolo, ove non esplicitato dall'agente, elementi sintomatici, precedenti, contestuali e successivi alla condotta.

1.4. Anche in tale contesto argomentativo non possono, pertanto, trovare accoglimento le censure difensive, che, nel dissentire dalle risposte ricevute, e non correlandosi con i principi di diritto e con le ragioni che, in fatto e in diritto, sorreggono la decisione, ribadiscono la già opposta lettura della sentenza di primo grado, alla quale è stata già contrapposta la motivazione testuale della stessa, che ha reso ampio conto delle svolte valutazioni e che è stata logicamente richiamata dalla sentenza impugnata, la cui motivazione, postasi con essa in continuità argomentativa, è congrua rispetto ai dati processuali disponibili e utilizzati ed è esente, nella sua articolazione e nelle sue conclusioni, da vizi logici e giuridici.

1.5. Conseguo il rigetto del primo motivo.

2. Destituito di fondamento è anche il secondo motivo che attiene alla qualificazione giuridica del reato contestato al capo *a*) della imputazione.

La Corte di merito, che ha diffusamente analizzato la vicenda fattuale sottoposta al suo esame nei limiti devolutivi della impugnazione proposta e ha criticamente ripercorso il compendio probatorio che la sostiene, sintetizzati *sub* 3. e 4. del *ritenuto in fatto*, ha condiviso la valutazione del primo giudice, che aveva ravvisato nella condotta dell'imputato gli estremi, sul piano oggettivo e soggettivo, del delitto di omicidio volontario di cui all'art. 575 c.p.

Tale condivisa qualificazione è correlata, nel giudizio espresso in sede di merito, alla configurazione del dolo che ha assistito la commissione della condotta tipica del reato contestato, consistita nella inoculazione da parte dell'imputato alla vittima, per via endovenosa, di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e oppioidi, la cui azione tossica ha provocato, nel giro di venti-quaranta minuti, la morte della stessa per scompenso cardio-circolatorio e edema acuto dell'encefalo, come emerso dalla consulenza medico legale e autoptica.

Movendo dal rilievo che la introduzione nelle vene di altra persona, mediante iniezione, di sostanze stupefacenti integra, determinandone uno stato di alterazione fisio-psichica, il delitto di lesioni personali volontarie di cui all'art. 582 c.p., si è ritenuto nella sentenza impugnata, confermativa di quella di primo grado, che l'atteggiamento psicologico dell'imputato rispetto all'evento mortale, direttamente riconducibile alla condotta volontaria tenuta, è stato di prevedibilità e di accettazione del rischio del suo accadimento nel portare a termine l'azione criminosa intrapresa, e quindi qualificabile in termini di dolo eventuale, escludente le diverse opzioni proposte dalla difesa, e volte all'inquadramento del fatto nell'omicidio colposo o in quello preterintenzionale, nonché, in mancanza di volontà "seria chiara e convincente" nel senso voluto dall'art. 579 c.p.p., l'ulteriore opzione pure proposta e volta alla derubricazione del reato contestato in quello dell'omicidio del consenziente.

2.1. L'analisi degli istituti richiamati, ritenuti sussistenti o esclusi, è in linea con i principi di diritto fissati da questa Corte, e condivisi dal Collegio.

2.1.1. È stato, infatti, più volte affermato che il delitto di cui all'art. 582 c.p. può essere commesso con qualunque mezzo idoneo e, quindi, anche introducendo nelle vene di altra persona sostanze stupefacenti mediante iniezione, in quanto lo stupefacente stesso, così iniettato, provoca un'alterazione dello stato fisico e psichico della persona lesa, escludendosi, qualora ne sia determinata la morte la configurabilità dell'omicidio colposo e ravvisandosi, in presenza del relativo elemento psicologico (sopravvenienza della morte come conseguenza non voluta), l'omicidio preterintenzionale, con esclusa rilevanza del consenso della vittima a farsi iniettare la droga in dipendenza della non disponibilità del diritto alla salute e alla vita (Sez. V, n. 9410 del 26/06/1985, dep. 21/10/1985, Rv. 170789; Sez. V, n. 5544 del 04/03/1992, dep. 12/05/1992, Rv. 190086; Sez. V, n. 19838 del 06/03/2003, dep. 30/04/2003, Rv. 224926; Sez. V, n. 13987 del 13/02/2004, dep. 23/03/2004, Rv. 227540).

Detto indirizzo è del tutto consolidato, e non risulta contrastato da diverso orientamento, cui la difesa ha dichiarato di aderire con riferimenti formulati in termini del tutto generici, inidonei a far emergere sia la fonte della opinione espressa circa la non configurabilità del reato di lesioni sia le ragioni giuridicamente significative che la sostengono, tali non essendo né l'opposta distinzione tra la incisione della cute e l'effetto narcotizzante procurato dalla sostanza iniettata, né il dedotto necessario ricorso a una violenza fisica, quale presupposto della volontà lesiva.

2.1.2. Né contrasta la esclusa configurabilità dell'omicidio colposo il riferimento opposto dalla difesa alla sentenza del 2 (*rectius*: 6) novembre 1978 del Tribunale di Firenze, prodotta con le memorie di udienza nel giudizio di appello, e indicata anche in questa sede come dimostrativa dell'attualità della questione della qualificazione, in termini di omicidio colposo, della condotta di inoculazione di sostanza stupefacente e della sua conformità al dato normativo, in dipendenza del richiamo operato alla stessa sentenza dalle sezioni unite di questa Corte con sentenza n. 22676 del 2009.

Questa Corte con detta sentenza (Sez. un., n. 22676 del 22/01/2009, dep. 29/05/2009, Rv. 243381), affrontando, in tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, la questione della morte dell'assuntore di sostanza stupefacente nel caso di cessione della stessa e della sua imputabilità alla responsabilità del cedente, ha citato, unitamente ad altre sentenze di merito e di legittimità, la predetta sentenza di merito, come ragionevolmente evidenziato nella sentenza impugnata, per evidenziare, dopo avere affermato la esclusione in via generale della responsabilità del cedente per la morte del cessionario in tutte le ipotesi in cui la morte risulti in concreto imprevedibile, casi di colpa nella cessione della droga ravvisabili o già correttamente ravvisati.

La peculiarità del caso esaminato dal Tribunale di Firenze, evidenziato dalla Corte del gravame attingendo all'oggetto e al contenuto della sentenza di merito, che non è, invece, nella disponibilità di questa Corte, la evoluzione giurisprudenziale in tema di qualificazione giuridica della condotta di somministrazione in vena di sostanza stupefacente e la ragione della citazione di detto precedente nel contesto

della indicata sentenza di questa Corte escludono ogni fondatezza alla prospettazione difensiva, che, non correlandosi con il discorso giustificativo della sentenza impugnata, che ha considerato il caso concreto non dimostrativo di diverso e attuale orientamento giurisprudenziale, trascura anche di tener conto del contesto argomentativo della decisione delle sezioni unite di questa Corte in cui il richiamo è stato operato.

2.1.3. Nella giurisprudenza di questa Corte è, inoltre, costante l'affermazione che il criterio distintivo tra l'omicidio volontario e l'omicidio preterintenzionale risiede nell'elemento psicologico, nel senso che nell'ipotesi della preterintenzione la volontà dell'agente è diretta a percuotere o a ferire la vittima, con esclusione assoluta di ogni previsione dell'evento morte, che si determina per fattori esterni, mentre nell'omicidio volontario la volontà dell'agente è costituita dall'*animus necandi*, ossia dal dolo intenzionale, nelle gradazioni del dolo diretto o eventuale. In entrambi i casi l'accertamento è rimesso alla valutazione rigorosa di elementi oggettivi desunti dalle concrete modalità della condotta (tra le altre, Sez. I, n. 35369 del 04/07/2007, dep. 21/09/2007, Rv. 237685; Sez. I, n. 30304 del 30/06/2009, dep. 21/07/2009, Rv. 244743; Sez. I, n. 40202 del 13/10/2010, dep. 15/11/2010, Rv. 248438; Sez. V, n. 36135 del 26/05/2011, dep. 05/10/2011, Rv. 250935).

L'integrazione dell'omicidio preterintenzionale richiede, pertanto, l'accertamento di una condotta dolosa (atti diretti a percuotere o a ledere) e di un evento (morte) legato eziologicamente a tale condotta, identificandosi l'elemento soggettivo del delitto in questione non in dolo misto a colpa, ma nell'inosservanza del precetto di non porre in essere atti lesivi dell'altrui incolumità, poiché è costituito unicamente dal dolo di percosse o lesioni e la disposizione di cui all'art. 43 c.p. assorbe la prevedibilità di evento più grave nell'intenzione di risultato, mentre il riferimento normativo a «atti diretti a percuotere o a ledere» non esclude che tali atti possono essere sorretti da un dolo eventuale poiché la direzione degli atti va intesa come requisito strutturale oggettivo dell'azione, comprendente anche quelli costituenti semplice tentativo (tra le altre, Sez. V, n. 4237 del 11/12/2008, dep. 29/01/2009, Rv. 242965; Sez. V, n. 16285 del 16/03/2010, dep. 26/04/2010, Rv. 247267; Sez. V, n. 40389 del 17/05/2012, dep. 15/10/2012, Rv. 253357).

2.1.4. Deve, infine, richiamarsi in diritto il condivisibile orientamento di questa Corte, secondo il quale, ai fini dell'applicazione dell'ipotesi prevista dall'art. 579 c.p. (omicidio del consenziente), occorre che colui che provoca la morte si sostituisca all'aspirante suicida, pur se con il consenso di questi, assumendone in proprio l'iniziativa, oltre che sul piano della causazione materiale, anche su quello della generica determinazione volitiva. Il delitto previsto dall'art. 579 c.p. presuppone, quindi, un consenso della vittima valido, senza riserve, serio, esplicito, non equivoco e attuale (tra le altre, Sez. I, n. 1155 del 13/11/1970, dep. 15/02/1971, Rv. 116725; Sez. I, n. 8128 del 27/06/1991, dep. 25/07/1991, Rv. 187999; Sez. I, n. 3147 del 06/02/1998, dep. 12/03/1998, Rv. 210190; Sez. I, 32851 del 06/05/2008, dep. 05/08/2008, Rv. 241231), e deve, pertanto, escludersi la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indicata ipotesi criminosa quando, alla luce della stessa previsione normativa di cui all'art. 579 c.p. (che stabilisce in tal caso l'applicazione delle disposizioni relative all'omicidio, fissate dagli artt. 575-577 c.p.), la manifestazione di volontà del consenziente debba ritenersi viziata in conseguenza di una presunzione legale o di specifici accertamenti di fatto. In difetto di elementi di prova univoci circa la effettiva e consapevole volontà della vittima di morire, deve, infatti, attribuirsi prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dal grado di salute, di autonomia e di capacità di intendere e volere della vittima, e della percezione che altri possono avere della qualità della sua vita (tra le altre, Sez. I, n. 13410 del 14/02/2008, dep. 28/03/2008, Rv. 241439; Sez. I, n. 43954 del 17/11/2010, dep. 14/12/2010, Rv. 249052).

2.2. Di detti principi di diritto la Corte di merito ha fatto non solo esatta interpretazione anche in rapporto alle censure mosse dalla difesa, che le ha infondatamente ribadite come già rilevato *sub* 2.1.1. e 2.1.2., ma anche corretta applicazione.

Essa, infatti, con motivazione compiuta e logicamente articolata, ha proceduto a una analitica disamina delle circostanze di fatto, che ha valutato confrontandosi con le osservazioni e deduzioni difensive, correlandosi con il quadro normativo, alla luce dei richiamati principi, ed esplicitando le ragioni che hanno giustificato le singole scelte giudiziali.

2.2.1. La Corte, ripercorsa specificamente la versione dei fatti resa dall'imputato il 17 aprile 2010 e individuati e illustrati gli elementi di veridicità del racconto e i rilievi scientifici, testimoniali e logici che li hanno riscontrati, come riconosciuto anche dalla sentenza di primo grado, ha analiticamente ripercorso le «sbavature e menzogne» del racconto, e «comunque elementi non riscontrati e anzi contraddetti da altri»,

e ha motivatamente argomentato circa le ragioni delle non condivise affermazioni, negazioni, spiegazioni o omesse spiegazioni, derivanti dalle dichiarazioni rese, come sintetizzato *sub 4. del ritenuto in fatto*.

Tale articolato *iter* argomentativo, che ha fondato la conferma della diffusa analisi della vicenda svolta in primo grado (sintetizzata *sub 3. del ritenuto in fatto*) e il convincimento espresso dalla Corte in ordine alla individuazione della condotta commissiva tenuta nell'occasione dall'imputato, che ha inoculato nel braccio destro della destrimana vittima il *mix* letale cui è conseguita la morte, non ha prescinduto dalla individuazione delle azioni criminali gradualmente poste in essere dall'imputato (acquisto del *mix* tossico di eroina e cocaina, conduzione della vittima in luogo appartato nelle fondazioni dell'edificio pubblico abbandonato nel colle di (*Omissis*), somministrazione dell'indicato *mix* per endovena a persona all'evidenza non dedita all'uso di sostanze stupefacenti, abbandono della vittima in overdose dopo averla depredata del telefonino e del denaro, chiamata del 118 dalla cabina pubblica di via (*Omissis*) con indicazioni imprecise e a distanza di luogo e di tempo dal fatto), e dal rilievo che le azioni successive alla inoculazione della sostanza, come già rilevato nell'esame del primo motivo, non hanno né esaurito la condotta contestata né integrato il distinto reato di omissione di soccorso, essendo servite «a comprendere e a colorare quella pregressa commissiva di inoculazione della sostanza che ha determinato la morte» della vittima e a «ricostruire la volontà al momento della condotta omicidiaria anche attraverso quella successiva».

2.2.2. La Corte, affrontando la questione relativa al tema della causalità, dedotto dall'appellante sotto il profilo della carenza di prova del collegamento della morte della vittima alla inoculazione della droga da lui acquistata e somministrata o della presenza di altre concause idonee ad attenuare la sua responsabilità, collegate all'assunzione pregressa di altre sostanze stupefacenti ovvero di psicofarmaci, e sotto il profilo della sua impossibilità di previsione della morte come conseguente alla sostanza inoculata, non conoscendosi il quantitativo inoculato e le condizioni pregresse della vittima, ha puntualizzato in diritto il principio di equivalenza delle cause, ha rimarcato la insussistenza di alcuna causa preesistente, neppure ipotizzata, da sola sufficiente a causare la morte della vittima indipendentemente dalla assunzione del *mix* di stupefacenti inoculato dall'appellante, e ha escluso in fatto la presenza di alcuna causa preesistente che abbia potuto causare l'indicato evento in sinergia con la condotta del medesimo, che, per l'effetto, non sarebbe, comunque, esente da responsabilità per il fatto commesso.

Allo sviluppo di tale questione la Corte ha proceduto (come sintetizzato *sub 4.1. del ritenuto in fatto*) esplicitando le verifiche svolte in correlazione alle risultanze processuali, oggetto della condivisa descrizione e analisi contenuta nella sentenza di primo grado, ripercorrendo i plurimi motivati elementi di riflessione, pure indotti dalle osservazioni e dalle illazioni difensive, e traendo dai dati fattuali esaminati solide ragioni giustificative della ritenuta convergenza e completezza del quadro probatorio al fine del rilievo conclusivo, certo e categorico, che la morte della vittima è stata determinata unicamente, con esclusione di cause alternative, preesistenti o sopravvenute (comunque irrilevanti), dall'azione altamente tossica delle sostanze stupefacenti, inoculate in associazione tra loro in bolo unico in vena a soggetto non aduso alla inoculazione delle stesse.

2.2.3. La Corte d'assise d'appello, che ha ampiamente riportato in sentenza i dati fattuali emersi e gli elementi probatori utilizzati, come più volte rappresentato, ha tratto dall'articolata e specifica analisi dei detti dati ed elementi, ragioni dimostrative della fondatezza della qualificazione giuridica del fatto contestato al capo *a)* quale omicidio volontario, assistito da dolo eventuale, in coerenza con quanto ritenuto dal primo giudice e con i richiamati condivisi principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, indicati *sub 2.1.*

Ritenuta, infatti, la ricorrenza, nel caso di specie, di un fatto volontario di lesioni in relazione all'avvenuta introduzione nella vena della vittima di sostanze stupefacenti mediante iniezione, che ha provocato un'alterazione dello stato fisico e psichico, e ritenuta, conseguentemente, esclusa l'opzione prospettata dalla difesa per l'inquadramento del fatto quale omicidio colposo, la individuazione dell'elemento psicologico del reato in relazione alla dedotta alternativa tra omicidio preterintenzionale e omicidio volontario è stata operata dalla Corte all'esito della specifica analisi, in diritto, del diverso atteggiarsi di detto elemento nelle due ipotesi e, in fatto, delle concrete modalità della condotta tenuta dall'appellante.

La volontarietà delle azioni criminali, commesse da quest'ultimo secondo un criterio di gradualità specificamente esposto, l'efficacia delle stesse finalizzate al determinismo dell'evento letale (conseguito alla somministrazione endovenosa delle sostanze stupefacenti), e la previsione in concreto di tale evento

quale conseguenza delle condotte tenute (avuto riguardo alle cognizioni espresse dal medesimo appellante nei suoi interrogatori circa gli effetti letali del *mix* inoculato e l'“accollamento” che colpisce chi, come la vittima, “non si è mai fatto”, quando l'assunzione della droga non avviene in modo graduale) hanno, in particolare, fondato la individuazione nel dolo dell'elemento psicologico del reato e la caratterizzazione dello stesso quantomeno sotto il profilo del dolo eventuale, e quindi dell'accettazione, da parte del ricorrente, del rischio della morte della vittima, prevedibile, prevista in concreto, se non addirittura voluta, attesi gli elementi della sua condotta a tal fine valorizzabili e valorizzati (somministrazione di *mix* letale a una “principiante” “caduta in overdose”, e suo abbandono, dopo la sua depredeazione dei suoi averi in una situazione di “addormentamento”, in zona non accessibile).

2.2.4. La valutazione svolta, che ha posto in rilievo il contrasto con le risultanze obiettive in atti, già esaminate, della tesi difensiva volta a rappresentare il ricorso del ricorrente a ogni possibile accorgimento per scongiurare l'evento morte, ha evidenziato, con rilievi, esaustivi in fatto e corretti in diritto, che – al contrario – dalla condotta del medesimo, che aveva fatto scendere la ragazza nel buco, facendola collocare dietro a un pilastro così da renderla non visibile a chi vi accedeva, somministrandole non una dose di droga ma un *mix* letale, privandola del cellulare, abbandonandola mentre le sue condizioni stavano diventando irreversibili e telefonando in modo generico e tardivo al 118, erano desumibili elementi da mettere in luce a ulteriore conferma della rappresentazione omicida dell'appellante e della previsione da parte dello stesso della morte come conseguenza altamente probabile della sua condotta, e ha rimarcato che i medesimi dati fattuali valorizzati escludevano la configurabilità dell'omicidio preterintenzionale, presupponente che l'appellante non si era neppure rappresentato la morte come conseguenza della sua azione lesiva.

L'affermazione della consapevolezza in capo all'appellante dell'altissima probabilità che la dose somministrata alla vittima, non dedita alle sostanze iniettate, fosse letale e dell'accettazione del rischio dell'evento morte al fine di lucrare qualche cosa (droga, soldi, o altro), posta come passaggio fondamentale nell'apprezzamento del dolo omicidiario, ha rappresentato, pertanto, il risultato di una riconsiderazione e di una riconduzione a unità dei plurimi dati fattuali, logici e probatori disponibili, acquisiti al processo e oggetto di specifica analisi valutativa nel confronto con le molteplici deduzioni, osservazioni e obiezioni difensive.

2.2.5. L'analisi che ha accompagnato l'esclusa derubricazione del reato contestato nell'omicidio del consenziente è già sintetizzata *sub* 4.3. del *ritenuto in fatto*, cui si rinvia, mentre è sufficiente in questa sede sottolineare i punti del coerente discorso argomentativo svolto, aderenti ai dati fattuali richiamati e ai principi di diritto correntemente richiamati in sentenza e prima riportati, che hanno riguardato: (a) riaffermazione della condotta omicidiaria tenuta dal ricorrente, assistita dal dolo, confermata dalla condotta omissiva sopravvenuta; la conoscenza da parte del medesimo, per sua stessa ammissione, della volontà della vittima di morire solo dopo la inoculazione della dose letale, quando aveva letto la lettera e la stessa stava cadendo in overdose; la vittima non era in grado per la sua compromissione psichica, tale da renderla fortemente invalida, e per i suoi disturbi comportamentali *borderline*, di esprimere un valido consenso; il delirio e la farneticazione emergenti da ogni parola del manoscritto agli atti rendevano esplicita l'assenza di una volontà della medesima seria e consapevole di suicidio, comprensibile da parte di chiunque a prescindere dal suo grado di cultura.

2.3. Si tratta di valutazioni congrue e ragionevoli, che, fondandosi su dati coerenti con le risultanze processuali, ampiamente riportate in sentenza, e informandosi al principio di completezza nella valutazione dei plurimi dati fattuali e logici, hanno riguardato, con ragionevole approccio logico, tutti gli aspetti che erano stati censurati con l'atto di appello per essere non provati, irrilevanti, o contraddittori, fornendo a tutte le questioni rappresentate risposte, che, nell'articolato contesto argomentativo, hanno rappresentato le ragioni giustificative delle scelte operate, della verifica della tenuta fattuale e logica di ogni deduzione difensiva, della valenza riconosciuta al complessivo impianto probatorio e di quella probatoria privilegiata, riservata a specifici dati ed elementi di carattere assorbente e decisivo e convergente al fine dell'affermazione della responsabilità del ricorrente, contestata sotto plurimi aspetti in diritto e in fatto.

Corretto e logicamente coordinato è anche l'*iter* logico-argomentativo della sentenza impugnata, che, in coerenza con i principi di diritto richiamati, riguardanti ciascuno degli istituti giuridici oggetto di analisi specifica perché applicati in concreto o esclusi, ha proceduto alla qualificazione giuridica del fatto omicidiario individuando l'elemento psicologico nel dolo eventuale e indicando le ragioni della non qualificabi-

lità del fatto in termini di omicidio colposo, né di omicidio preterintenzionale, né di omicidio del consenziente, e indicando con puntuali richiami fattuali gli elementi della condotta del ricorrente, la cui valorizzazione ha dato contenuto all'analisi svolta.

Le svolte valutazioni sono anche del tutto coerenti con l'esatta interpretazione e applicazione del principio per cui il giudice pronuncia condanna al là di ogni ragionevole dubbio, lo stesso imponendo al giudice, per costante e condivisa giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. IV, n. 48320 del 12/11/2009, dep. 17/12/2009, Rv. 245879; Sez. I, n. 17291 del 03/03/2010, dep. /05/2010, Rv. 247449; Sez. I, n. 41110 del 24/10/2011, dep. 11/11/2011, 251507), un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria secondo il criterio del "dubbio" e comportando che la verifica dell'ipotesi accusatoria da parte del giudicante deve essere effettuata in maniera da evitare la sussistenza di dubbi interni (l'autocontraddittorietà o la sua incapacità esplicativa) o esterni alla stessa (l'esistenza di una ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità pratica).

2.3.1. In questo logico e corretto contesto argomentativo non possono trovare accoglimento le deduzioni difensive, che, infondate quanto alla dedotta violazione di legge come già rilevato *sub* 2.1.1 e 2.1.2., sono prive di alcuna fondatezza anche in ordine al discorso giustificativo della decisione.

Esse, infatti, attingendo alle stesse deduzioni sviluppate con i motivi di appello, dissentendo dagli esiti della indagine, diffusa ed elaborata, condotta in risposta alle medesime deduzioni, e tentando di accreditare una diversa lettura degli elementi di conoscenza apportati ai giudici di primo e secondo grado dal materiale processuale, si pongono come censure di merito, in chiave di contrapposizione o sovrapposizione argomentativa, sul significato e sulla interpretazione di alcuni degli elementi probatori utilizzati in giudizio e tendono a un, non ammesso in questa sede, riesame nel merito della vicenda, senza cogliere intrinseche e decisive incongruenze del ragionamento sottostante alla decisione impugnata, se non quelle, inidonee a fondare ragionevoli dubbi valutativi, derivanti dalla proposta e reiterata rilettura delle emergenze processuali, dall'alternativa e non esclusiva diversa valutazione dei dati fattuali e degli elementi probatori disponibili in un'ottica più favorevole alla tesi difensiva, e dalla astrazione dalla lettura necessariamente unitaria e coordinata dei dati fattuali.

2.4. Anche il secondo motivo deve essere, pertanto, rigettato.

3. È inammissibile il terzo motivo che attiene alla contestata declaratoria della responsabilità del ricorrente per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

La corte di merito, che ha confermato la decisione di primo grado, ha rappresentato, riportando il contenuto delle conversazioni intercettate nelle parti più rilevanti e richiamando l'analisi svolta della loro lettura integrale, che i tre specifici episodi di cessione indicati nel capo di imputazione hanno trovato riscontro probatorio nelle indicate conversazioni, che hanno reso conto dell'attività di piccolo spaccio svolta dal ricorrente verso altri tossicodipendenti per sostenere la sua tossicodipendenza e lasciato percepire la solidarietà tra gli amici tossicodipendenti e la necessità per il ricorrente di conseguire qualcosa per la impellenza del bisogno di denaro.

La lettura in fatto delle conversazioni e la interpretazione del loro contenuto, non illogica né incongrua rispetto ai dati fattuali richiamati, è stata accompagnata dall'analisi dei pretesi elementi di contrasto con la tesi accusatoria, riferiti – con il gravame di merito – al difetto di prova dei rapporti del ricorrente con i fornitori e al procacciamento di mezzi per l'acquisto della droga attraverso l'attività di elemosiniere, cui la Corte ha dato ragionevoli coerenti risposte.

Tale lettura organica delle emergenze processuali non ha formato oggetto delle deduzioni svolte in questa sede dal ricorrente, che, ignorandola e non contestandola, ha ribadito le stesse deduzioni sottoposte al giudice d'appello, rendendo aspecifico il motivo nei termini prospettati.

4. È del tutto infondata la censura, oggetto del quarto motivo del ricorso, che riguarda il trattamento sanzionatorio nella parte relativa all'avvenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche non nella massima estensione.

In conformità con i principi di diritto più volte affermati da questa Corte (da ultimo, Sez. I, n. 33506 del 07/07/2010, dep. 13/09/2010, Rv. 247959), la sentenza impugnata ha esplicitato in modo logico ed esaustivo, dopo le determinazioni in punto responsabilità, le ragioni, non favorevoli all'imputato, che ostavano alla concessione delle indicate circostanze, e gli elementi, compresi quelli indicati dall'art. 133 c.p., valutabili a

favore dell'imputato e tali da incidere, per la loro rilevanza, sulla entità della pena e da giustificare un adeguamento al fatto.

A tale riguardo sono state richiamate le condizioni dell'imputato, la sua quasi totale assenza di precedenti penali e in particolare la sua confessione, valutata positivamente, sia pure nella sua parzialità, con riguardo all'ammessa circostanza di avere indotto la persona offesa a scivolare nel buco e di averle iniettato la sostanza letale, ritenuta come primo segnale di un percorso di riscatto.

La motivazione svolta e quella che sorregge la determinazione finale della applicazione delle concesse attenuanti in misura non massima, in relazione agli elementi anche negativi evidenziati, esprimono un adeguato e logico esercizio del potere discrezionale e resistono alle censure svolte che ripropongono la rilettura, inammissibile in questa sede, della condotta del ricorrente quanto alle pretese tecniche rianimatorie e alla chiamata dei soccorsi, ritenute nella sentenza impugnata, con logica argomentazione, mera illazione le prime e non interpretabile come tentativo di assistenza alla vittima la seconda, e già considerate tali nel valutare, ed escludere, la fondatezza della tesi difensiva in punto responsabilità.

5. È manifestamente infondata la censura che attiene al dedotto difetto di prova della diretta riconducibilità del danno risarcibile, subito dalle parti civili costituite, a una condotta delittuosa del ricorrente, in dipendenza dei sussistenti numerosi dubbi della sua incidenza nel decesso della persona offesa.

La censura che riguarda anche la provvisoria, della quale è chiesta la riduzione o la revoca, è collegata unicamente alla contestata responsabilità del ricorrente, dalla cui condanna per l'omicidio, già resa nei due gradi del giudizio di merito, e qui confermata, deriva, invece, la fondatezza del disposto risarcimento e della concessa provvisoria.

6. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato per l'infondatezza o inammissibilità dei proposti motivi.

OSSERVAZIONI

L'occasione per fare il punto sulla distinzione tra dolo e preterintenzione nell'ipotesi di somministrazione di sostanze stupefacenti è offerta dalla pronuncia in rassegna, epilogo di una vicenda processuale avviata nel 2007 con la morte di una ragazza a seguito di *overdose*. L'imputato – soggetto tossicodipendente cui la vittima si era rivolta per ottenere sostanze stupefacenti – era stato condannato, sia in primo grado sia in appello, a titolo di omicidio volontario per aver cagionato la morte della ragazza somministrandole, con il suo consenso, il composto mortale di eroina e cocaina. Nonostante fosse ben consapevole che la stessa non era soggetto tossicodipendente, aveva proceduto ugualmente alla somministrazione delle sostanze accettando, così, il rischio del verificarsi dell'evento morte.

Appare utile introdurre la questione richiamando brevemente le conclusioni dei due precedenti gradi di giudizio. Il g.u.p., in sede di abbreviato, aveva ritenuto di qualificare la condotta nei termini di omicidio volontario nella forma del dolo eventuale «avendo l'imputato voluto ed accettato l'evento morte quale conseguenza altamente probabile della sua condotta» (punto 3.4 della parte in fatto); il giudice di secondo grado aveva condiviso la qualificazione giuridica prospettata dal primo e, dopo aver osservato che la condotta non poteva che essere o preterintenzionale (nel caso di morte come conseguenza non voluta) o volontaria (nel caso di morte prevista o voluta), concludeva a favore della seconda opzione valorizzando la «volontarietà delle azioni criminali poste in essere dall'imputato» dalle quali emergeva nitidamente la sussistenza del dolo «quantomeno sotto il profilo della accettazione del rischio della morte, ben prevedibile, prevista in concreto, se non addirittura voluta» (punto 4.2 della parte in fatto).

La suprema Corte ha condiviso le argomentazioni delle corti di merito e ha escluso la configurabilità dell'omicidio preterintenzionale ravvisando nella condotta dell'imputato gli estremi dell'omicidio volontario assistito dal dolo eventuale.

L'ipotesi della morte conseguente all'iniezione, da altri praticata ma dalla vittima consentita, di sostanze stupefacenti si presenta senz'altro come una delle questioni più delicate nell'ambito dei rapporti tra dolo e preterintenzione. Tendenzialmente la giurisprudenza si è mostrata propensa a riconoscere in capo all'imputato – di regola lo spacciatore che materialmente pratica l'iniezione letale – una responsa-

bilità a titolo di omicidio preterintenzionale (tra i precedenti in questo senso v. Sez. V, 23 marzo 2004, n. 13987, in *Giur. it.*, 2005, c. 814, con nota di LOMBARDO; Sez. V, 30 aprile 2003, n. 19838, in *questa rivista*, 2006, p. 2450 con nota di MASSARO e in *Riv. pen.*, 2003, p. 723; Sez. V, 4 marzo 1992, in *Giur. it.*, 1993, II, c. 123 con nota di PEDROTTA; Sez. V, 26 giugno 1985, in *questa rivista*, 1987, p. 1734, con nota di SALAZAR). Nella sentenza in commento, al contrario, si è ritenuto lo spacciatore responsabile di omicidio volontario, nella forma attenuata del dolo eventuale.

Al fine di comprendere a fondo il percorso motivazionale seguito dai giudici nel districarsi tra i molteplici punti nodali della questione occorre, innanzitutto, chiarire un primo aspetto: quello della riconducibilità della condotta posta in essere dall'imputato alla fattispecie del delitto di lesioni richiamata dall'art. 584 c.p. Va chiarito, in altri termini, se si possa o meno parlare di "malattia nel corpo o nella mente" con riferimento allo stato psico-fisico determinato nella vittima dall'iniezione di sostanze stupefacenti.

Risulta evidente, infatti, che passaggio obbligato per discutere di una eventuale responsabilità a titolo di omicidio preterintenzionale non può che essere quello della qualificazione dell'effetto prodotto dalla somministrazione come una vera e propria "malattia".

In merito a tale delicato aspetto appare opportuno richiamare una recente pronuncia a sezioni unite nella quale i giudici, benché chiamati a pronunciarsi su una diversa questione – quale quella relativa all'ipotizzabilità del reato di lesioni a carico di un medico accusato di aver sottoposto il paziente ad un trattamento chirurgico diverso da quello acconsentito conclusosi poi con esito fausto – hanno, tuttavia, fatto il punto sulla nozione di "malattia", accogliendone una nozione "funzionale" (v. Sez. un., 18 dicembre 2008, n. 2437, in *Dir. pen. proc.*, 2009, n. 4, p. 447 secondo cui: «poiché la scienza medica può dirsi da tempo concorde – al punto da essere stata ormai recepita a livello di *communis opinio* – nell'intendere la "malattia" come un processo patologico evolutivo necessariamente accompagnato da una più o meno rilevante compromissione dell'assetto funzionale dell'organismo, ne deriva che le mere alterazioni anatomiche che non interferiscano in alcun modo con il profilo funzionale della persona non possono integrare la nozione di "malattia", correttamente intesa. Pertanto, la semplice alterazione anatomica non rappresenta, in sé, un presupposto infetibile della malattia, giacché ben possono ammettersi processi patologici che non si accompagnino o derivino da una modificazione di tipo anatomico, così come, all'inverso, una modificazione di quest'ultimo tipo che non determini alcuna incidenza sulla normale funzionalità dell'organismo si presenta, secondo tale condivisibile impostazione, insuscettibile di integrare la nozione di "malattia", quale evento naturalistico del reato di cui all'art. 582 c.p.»).

In altri termini, accedendo a questa impostazione "funzionalistica" del concetto di malattia sponsorizzata dalle sezioni unite, ai fini della configurabilità del delitto di lesioni personali può anche mancare una alterazione di natura anatomica, purché vi sia una alterazione funzionale che provochi una compromissione, anche non definitiva, delle funzioni dell'organismo (per approfondimenti sulla nozione di malattia accolta dalle sezioni unite si rinvia a PELLISSERO, *Intervento medico e libertà di autodeterminazione del paziente*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, n. 4, p. 447).

Tornando alla condotta posta in essere dall'imputato, può dirsi pacifico tanto in dottrina quanto in giurisprudenza – e del resto i precedenti giurisprudenziali richiamati ne sono la prova – che, potendo il delitto di lesioni essere commesso con qualunque mezzo idoneo, la relativa condotta può consistere anche nell'introduzione nelle vene di altra persona di sostanze stupefacenti mediante iniezione.

Lo stupefacente così iniettato – si tende ad affermare – provoca un'alterazione dello stato fisico e psichico della persona lesa e, quindi, una malattia ai sensi dell'art. 582 c.p. (v. in dottrina D'ANDRIA, *I delitti contro la persona*, in LATTANZI-LUPO, *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Giuffrè, 2010, p. 272; in giurisprudenza v. Sez. V, 23 marzo 2004, n. 13987, cit., nonché Sez. V, 30 aprile 2003, n. 19838, cit.; Sez. V, 4 marzo 1992, n. 5544, in *C.E.D. Cass.*, n. 190086, secondo le quali «la condotta di iniezione endovenosa, in quanto di per sé produttiva di un'alterazione dello stato fisio-

psichico del soggetto nei cui confronti viene posta in essere, rientra per ciò stesso nel novero di quelle costitutive del reato di lesioni personali volontarie»).

Sul punto specifico i giudici non si dilungano – «è stato più volte affermato che il delitto di cui all'art. 582 c.p. può essere commesso anche introducendo nelle vene di un'altra persona sostanze stupefacenti mediante iniezione» (punto 2.1 della parte in diritto) – non ravvisando ragioni valide per discostarsi da un indirizzo ormai del tutto consolidato.

Chiarita la astratta riconducibilità della condotta in esame al delitto di omicidio preterintenzionale, occorre interrogarsi sull'esatto ambito applicativo di tale figura e sulle sue differenze rispetto al reato di cui all'art. 575 c.p.: a quali condizioni chi inietta sostanze stupefacenti cagionando la morte della vittima risponderà di omicidio preterintenzionale e a quali, invece, di omicidio doloso? È del resto verosimile escludere dalle possibili alternative quella dell'omicidio colposo – anche nella forma della colpa cosciente – essendo in presenza di un fatto volontario, qual è l'introduzione della siringa nelle vene della vittima, e non certo di una condotta caratterizzata da noncuranza o avventatezza.

La risposta alla domanda ruota – e non potrebbe essere altrimenti – attorno al diverso atteggiarsi del coefficiente psicologico dell'autore del reato.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità è costante e non lascia margini di incertezza: l'autore risponderà di omicidio preterintenzionale qualora la volontà sia diretta a percuotere o ferire la vittima con esclusione assoluta di ogni previsione dell'evento morte; al contrario, risponderà di omicidio volontario qualora la volontà sia accompagnata dal c.d. *animus necandi*, ossia dal dolo nelle possibili gradazioni del dolo diretto o eventuale (v. in questo senso Sez. I, 8 maggio 2013, n. 27161, in *Dir. e giust.*, 2013, p. 20; Sez. V, 26 maggio 2011, n. 36135, in *C.E.D. Cass.*, n. 250935; Sez. I, 30 luglio 2009, n. 30304, in *Riv. pol.*, 2010, p. 324; Sez. I, 4 luglio 2007, n. 35369, in *Riv. pen.*, 2008, p. 832; in *questa rivista*, 2008, p. 3316; Sez. I, 29 maggio 2001, n. 25239, *ivi*, 2002, p. 3104).

Calando tali principi nell'ipotesi di morte come conseguenza della assunzione di sostanze stupefacenti è opportuno evidenziare come i precedenti giurisprudenziali sul punto, in situazioni del tutto analoghe al caso di specie, abbiano riconosciuto la preterintenzione ricollegandola sempre e comunque alla mancata previsione – e quindi alla mancata accettazione – dell'evento morte (v. Sez. V, 23 marzo 2004, n. 13987, cit., nonché Sez. V, 30 aprile 2003, n. 19838, cit., entrambe nel senso che «sussistendo il delitto di lesioni volontarie nella condotta di colui che inietta sostanza stupefacente nelle vene di un'altra persona in quanto ne determina uno stato di alterazione fisio-psichica, l'autore deve rispondere del delitto di omicidio preterintenzionale qualora, come conseguenza non voluta, ne determini la morte, a nulla rilevando l'eventuale consenso della vittima»).

La sentenza in annotazione si inserisce all'interno di questo filone giurisprudenziale giungendo, tuttavia, ad escludere l'ipotesi di cui all'art. 584 c.p.

L'elemento psicologico della preterintenzione, infatti, ha come presupposto primo ed indiscusso il fatto che l'evento morte non sia in alcun modo voluto, neppure nella forma del c.d. dolo eventuale (v. FRESA, sub *art. 584 c.p.*, in CADOPPI-CANESTRARI, *Trattato di diritto penale, parte speciale*, vol. VII, Utet, 2011, p. 143 secondo il quale «la definizione legale del delitto preterintenzionale consegna all'interprete un solo dato certo: l'evento oltre l'intenzione non deve essere oggetto di coscienza e volontà da parte dell'agente, neanche a titolo di semplice accettazione del rischio della sua possibile verifica, configurandosi altrimenti la realizzazione dolosa del fatto, *sub specie* di dolo eventuale»).

Ragionare in questi termini porterà alla conclusione – condivisa da dottrina e giurisprudenza – che la possibilità stessa di ipotizzare la preterintenzione viene meno nell'ipotesi in cui il soggetto abbia previsto ed accettato il rischio dell'evento lesivo (si rinvia, sul punto, alle considerazioni di MASSARO, *Responsabilità per morte derivante da un'iniezione di eroina praticata con il consenso della vittima: omicidio preterintenzionale?*, in *questa rivista*, 2006, p. 2450 secondo cui «ogni forma di dolo, anche eventuale, deve risultare decisamente escluso con riferimento all'evento morte: altrimenti dovrebbe configurarsi il più grave delitto di cui all'art. 575 c.p.» nonché, tra la giurisprudenza più recente, a Sez. I, 24 aprile 2013,

n. 22060, in *Dir. e giust.*, 2013, p. 24 secondo cui «l'omicidio preterintenzionale si configura unicamente nel caso in cui, in base alla dinamica del fatto, è possibile escludere in capo all'agente ogni forma di volizione, anche eventuale o indiretta, ed ogni forma di accettazione del rischio di verificazione dell'evento morte»).

Appurato che chi agisce accettando il rischio del verificarsi dell'evento morte non può che rispondere del delitto di cui all'art. 575 c.p. – in ciò ravvisandosi il discrimine tra omicidio doloso e omicidio preterintenzionale – resta da chiarire in che maniera i giudici, nel caso di specie, abbiano verificato la sussistenza di tale requisito.

Diverse – secondo la Corte – le circostanze di fatto a sostegno della configurabilità dell'omicidio volontario.

La previsione della morte come conseguenza altamente probabile della sua condotta – che, in base a quanto finora osservato, è condizione sufficiente per escludere l'omicidio preterintenzionale – può, infatti, essere ricavata sia dalla condotta dell'imputato («che aveva fatto scendere la ragazza nel buco facendola collocare dietro un pilastro così da non renderla visibile, somministrandole non una dose di droga ma un *mix* letale, privandola del cellulare, abbandonandola mentre le sue condizioni stavano diventando irreversibili e telefonando in modo generico e tardivo al 118») sia dalle cognizioni espresse dallo stesso in sede di interrogatorio («circa gli effetti letali del *mix* inoculato e l'«accollamento» che colpisce chi «non si è mai fatto» quando la assunzione della droga non avviene in modo graduale»; v. punto 2.2.4 della parte in diritto).

Alcun dubbio vi sarebbe, in sostanza, circa la previsione ed accettazione da parte dell'imputato dell'evento morte.

Quanto agli altri aspetti della pronuncia che meritano una menzione, i giudici si soffermano solo marginalmente sull'accertamento dell'elemento psicologico del delitto di cui all'art. 584 c.p. mostrando, così, di aderire a quell'orientamento secondo il quale l'elemento soggettivo del delitto in questione non si identificerebbe nel dolo misto a colpa. Si necessiterebbe, pertanto, dell'accertamento del dolo per il delitto base di lesioni e del mero nesso eziologico tra la condotta e l'evento mortale.

Qualche battuta si ritaglia, infine, la questione circa la configurabilità dell'omicidio del consenziente.

All'obiezione difensiva al riguardo la Corte replica uniformandosi all'orientamento prevalente in giurisprudenza secondo il quale è configurabile il delitto di omicidio volontario – e non l'omicidio del consenziente – nel caso in cui manchi una prova univoca circa la effettiva e consapevole volontà di morire manifestata dalla vittima (v. negli stessi termini Sez. I, 14 dicembre 2010, n. 43954, in *C.E.D. Cass.*, n. 249052; Sez. I, 6 maggio 2008, n. 3285, *ivi*, n. 241231, nonché Sez. I, 14 febbraio 2008, n. 13410, in *Riv. pol.*, 2009, n. 8-9, p. 596 tutte nel senso che «in tal caso si dovrà attribuire prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dal grado di salute, autonomia e capacità di intendere e di volere della vittima e della percezione che gli altri possono avere della sua vita»). D'altronde, la sentenza di secondo grado era stata puntuale nell'escludere l'omicidio del consenziente per più di una ragione: l'imputato non si trovava in una condizione tale da poter desumere la capacità intellettuale e la situazione psichica della ragazza; quello prestato dalla ragazza non poteva comunque considerarsi un consenso validamente espresso; in ogni caso, in base a quanto emerso e su stessa ammissione dell'imputato, questi era venuto a conoscenza del proposito suicidiario della ragazza solo dopo la somministrazione dello stupefacente.

di Guido Stampanoni Bassi

Dottore in giurisprudenza

